

**Risoluzione in materia di durata delle tabelle degli uffici giudicanti e dei criteri di organizzazione degli uffici requirenti alla luce della modifica introdotta dalla Legge 30 luglio 2007, n. 111.**

*(Risoluzione del 10 ottobre 2007)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 10 ottobre 2007, ha adottato la seguente risoluzione:

“ I - L’art. 4, comma 19, della Legge 30 luglio 2007, n. 111, ha modificato l’art. 7 bis dell’Ordinamento giudiziario di cui al R.D. n. 12 del 1941, statuendo che l’efficacia delle tabelle degli uffici giudicanti ha durata triennale, in luogo di quella biennale prevista dalla norma previgente.

Si pone pertanto il problema se la norma in questione spieghi i suoi effetti anche sulle tabelle relative al corrente biennio 2006/2007, la cui durata sarebbe venuta meno il prossimo 31 dicembre 2007, fatta ovviamente salva la proroga di diritto fino all’approvazione delle tabelle relative al biennio successivo come previsto dall’art. 7 - bis sopra indicato.

Va premesso che il problema non è stato preventivamente affrontato dal legislatore attraverso disposizioni transitorie e di coordinamento, e pertanto nel caso di specie non può che farsi ricorso ai principi del diritto intertemporale in materia di successioni di leggi nel tempo che si fonda sul principio di irretroattività della legge (artt. 11 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale).

Secondo tale principio, in mancanza di espressa previsione di irretroattività, la legge non provvede che per il futuro e di conseguenza non può disciplinare fattispecie perfezionatesi nel passato.

Va a questo punto evidenziato che l’assetto normativo delle tabelle di organizzazione è rimasto immutato e l’unica modifica apportata dal legislatore è il termine di efficacia delle tabelle. La *ratio legis* di tale modifica è di tutta evidenza, perché l’esperienza consiliare ha dimostrato che in non pochi casi il termine di durata biennale si è rivelato troppo breve e specie negli uffici di maggiori dimensioni - spesso quelli con i problemi organizzativi più rilevanti - è risultato alquanto problematico rispettare le scadenze previste dalla circolare sulle tabelle con riferimento ai tempi di formazione della proposta tabellare, tenuto conto delle necessarie interlocuzioni con il Consiglio giudiziario e con gli stessi magistrati dell’ufficio. In molti casi la proposta tabellare è stata adottata all’esito di plurime interlocuzioni con i soggetti interessati ed è giunta al Consiglio con ritardi anche rilevanti.

A ciò vanno aggiunti i tempi consiliari di deliberazione – che possono contemplare anche fasi istruttorie – con il risultato talvolta che la delibera del Consiglio è giunta a ridosso del termine di scadenza della tabella che si andava ad approvare ed, in casi eccezionali, anche oltre.

Il combinato disposto di siffatte considerazioni consente di affermare che l’art. 4, comma 19, L. cit., è norma di immediata applicazione, tanto più che non necessita di alcuno strumento attuativo.

Sotto il profilo della disciplina delle situazioni in atto - e quindi tenuto conto del principio di irretroattività della legge - va infatti rilevato che la norma in questione incide su termini di efficacia biennali attualmente pendenti, disciplinandone la futura scadenza, così realizzando di fatto la proroga degli stessi fino a tre anni. In tal senso la norma opera per il futuro, tenuto conto del fatto che gli originari termini di scadenza sarebbero spirati il prossimo 31 dicembre 2007.

Ma anche il profilo della *ratio legis* conduce alle medesime conclusioni.

In tal senso si osserva che il legislatore ha inteso prolungare i termini di efficacia dello strumento tabellare, tenuto opportunamente conto sia dei tempi di definizione medi del relativo procedimento di approvazione, sia del relevantissimo impatto dell’ultima parte della

riforma dell'Ordinamento giudiziario entrata in vigore lo scorso 31 luglio che, tra l'altro, pone agli Uffici giudiziari seri problemi organizzativi a seguito della nuova disciplina in materia di temporaneità degli incarichi direttivi, in forza della quale decadranno dall'incarico un considerevole numero di magistrati con funzioni direttive e semidirettive.

Dal complesso delle considerazioni che precedono discende la conseguenza per la quale viene ad essere prorogata di diritto fino al 31 dicembre 2008 l'efficacia di tutte le tabelle relative al biennio 2006/2007, sia quelle già approvate da questo Consiglio, sia - e a maggior ragione - quelle in corso di approvazione.

A tale soluzione non osta il fatto che le tabelle 2006/2007 sono state predisposte tenendo in considerazione la loro originaria durata biennale e che quindi ogni singola scelta organizzativa è stata adottata sulla base di tale periodo di riferimento. La circostanza è senz'altro da tenere in debito conto, ma a tal proposito va opportunamente considerato che le tabelle degli uffici giudicanti sono comunque strumenti dinamici, che come tali ben possono essere integrate tutte le volte che sia necessario - o anche solo opportuno - modificare alcune loro parti nell'ottica del perseguimento del buon andamento dell'amministrazione; principio costituzionale che pacificamente si applica anche alla materia tabellare.

Ne discende che i dirigenti degli uffici potranno modificare le tabelle in vigore procedendo alle necessarie integrazioni allorché le scelte organizzative già realizzate debbano essere calibrate sulla maggiore durata prevista dalla norma in questione, procedendo alle conseguenti variazioni tabellari seguendo l'ordinaria procedura prevista dalla vigente circolare in materia di tabelle degli uffici.

**II** – Deve poi valutarsi se la modifica normativa di cui si discute trovi applicazione anche ai criteri di organizzazione degli Uffici di Procura e della Direzione nazionale antimafia.

A tal riguardo si rileva che l'art. 7 ter comma terzo del R.D. n. 12 del 1941 in materia di Ordinamento giudiziario è stato abrogato con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106 in data 25 giugno 2006, con la conseguenza che i criteri di organizzazione degli Uffici di Procura - in precedenza oggetto dell'approvazione consiliare al pari delle tabelle degli Uffici giudiziari giudicanti - restano oggi disciplinati soltanto dall'art. 1, commi 6 e 7 del richiamato decreto n. 106.

La nuova normativa lascia alla determinazione del Procuratore della Repubblica la predisposizione dei criteri in questione che devono essere trasmessi al Consiglio superiore della magistratura ai sensi del seguente comma settimo.

Come noto, questo Consiglio, con la recente risoluzione del 12 luglio 2007 in materia di organizzazione degli Uffici del p.m. cui ad ogni buon fine si rinvia, al § 2 ha sottolineato l'importanza dei principi costituzionali che regolano lo svolgimento delle attività di tali Uffici.

In particolare, si è evidenziato che gli artt. 105 e 112 della Costituzione costituiscono fonte primaria dell'esercizio dei poteri consiliari di indirizzo nei confronti dei titolari degli Uffici di Procura e ciò anche in relazione alla formazione del progetto organizzativo.

Ciò premesso, alla luce delle modifiche introdotte dalle norme di ordinamento giudiziario in vigore, si ritiene che la disciplina del termine di efficacia delle tabelle degli Uffici giudicanti non sia direttamente applicabile ai criteri di organizzazione in discorso.

Cionondimeno, la conoscenza contestuale anche dei criteri di organizzazione degli Uffici giudiziari requirementi permetterà a questo Consiglio, e soprattutto ai Consigli giudiziari, di procedere alla disamina in modo organico delle tabelle degli Uffici giudicanti, valutando la funzionalità degli stessi rispetto alla organizzazione degli Uffici requirementi.

Proprio con riferimento ai Consigli giudiziari, posto che anch'essi sono coinvolti nell'attività valutativa come specificato nella sopra richiamata risoluzione del 12 luglio 2007 (§ 3.2d), si rivolge pertanto vivo invito ai Dirigenti degli uffici di Procura affinché siano

trasmessi anche a tali Organi i criteri di organizzazione in discorso, in particolare in occasione della valutazione tabellare degli Uffici giudicanti.

**III** - Appare utile da ultimo segnalare che il Consiglio sta in atto procedendo, ai sensi dell'art.19 del D.lgs.n.160 del 2006 come modificato dalla legge n. 111 del 2007, alla elaborazione dei criteri volti ad individuare il periodo di permanenza massima nelle medesime funzioni o comunque nel medesimo incarico nell'ambito delle stesse funzioni; permanenza che, com'è noto, oggi viene ad interessare altresì gli uffici di Procura.

Una volta individuati i relativi termini massimi e debitamente comunicati essi ai dirigenti degli uffici giudiziari, costoro potranno provvedere ai trasferimenti conseguenti al superamento dei termini in questione con le necessarie variazioni tabellari.

Pertanto

delibera

di trasmettere la presente risoluzione alla Corte di cassazione, alla Procura generale presso la Corte di cassazione, alle Corti di appello, alle Procure generali presso le Corti di appello, alla Direzione nazionale antimafia ed ai Consigli giudiziari.”